



Comune di Colleferro

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO"

(Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 54 del 21 marzo 2014)

APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 21 DEL 28 APRILE 2016

Normativa di riferimento:

Art. 183, comma 1, lettera mm), del D.lgs. n.152 del 12 aprile 2006, modificato dal D.lgs. n. 205/2010, in vigore dal 25.12.10 e successive integrazioni;

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 Aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 «Modifica del decreto 8 aprile 2008, n. 31623, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani...».

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – REQUISITI GENERALI DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	4
ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE	4
ART. 5 – CONTROLLO DEL CENTRO DI RACCOLTA	5
ART. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO	5
ART. 7 – RIFIUTI CONFERIBILI	5
ART. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI	7
ART. 9 – PESATURA DEI RIFIUTI	7
ART. 10 – ORARIO DI APERTURA.....	7
ART. 11 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI.....	8
ART. 12 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO.....	8
ART. 13 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO	8
ART. 14 – COOPERAZIONE DEL GESTORE.....	9
ART. 15 – DANNI E RISARCIMENTI.....	9
ART. 16 – CONTROLLO DEL COMUNE	9
ART. 17 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI.....	9
ART. 18 – DIVIETI.....	10
ART. 19 – SANZIONI.....	10
ART. 20 – RINVIO NORMATIVO	11
ART. 21 – ATTIVITA' DEL GESTORE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RU.....	11

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del “*Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani*” e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;
2. il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e controlli a tale fine efficaci;
3. il centro deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l’applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e’ data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; DM 08/04/2008 e s.m.i.: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*”.
 - b) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’allegato A, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
 - c) **rifiuti domestici**: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
 - d) **rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali che per quantità e qualità sono stati considerati assimilati ai RU; con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
 - e) **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
 - e) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - f) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale;
 - g) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche se assimilate alle utenze domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, se muniti di apposita iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e se muniti di specifica dichiarazione del produttore;
 - h) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - i) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi assimilate per produzione di RU alle utenze domestiche;
 - j) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - k) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - l) **rifiuti verdi o rifiuti vegetali**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
 - m) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - n) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante

“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

- o) **D M. 13/05/2009:** Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 13 maggio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2009) recante “ *Modifica al decreto 8 aprile 2008, recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*”.

Art. 3 – Requisiti generali del centro di raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 Aprile 2008 recante “la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.” e nel D.M. 13 maggio 2009 recante «*Modifica del decreto 8 aprile 2008, n. 31623, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani*».
2. La realizzazione del centro di raccolta, conforme alle disposizioni ai suddetti decreti, è autorizzata dal Comune di Colleferro, territorialmente competente, che ne dà notizia alla Regione ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. All’esterno dell’area dell’impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) controllare la qualità e quantità dei rifiuti da conferire di cui all’art. 7 e 8 seguenti;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - f) salvaguardare l’ambiente;
 - g) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss. mm. e le altre norme applicabili all’attività di gestione;
 - h) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e ss.mm;
 - i) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell’centro di raccolta;
 - j) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - k) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - l) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

- m) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento;
 - n) garantire il contenimento di polveri e di odori;
 - o) disinfestare periodicamente il centro di raccolta e rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili o all'esterno del centro;
 - p) la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, non deve essere superiore a tre mesi;
 - q) la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro le 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 10, 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento;

Art. 5 – Controllo del centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Colleferro: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Le utenze potranno accedere al Centro Comunale di raccolta utilizzando veicoli con MTT max < 3,5 t

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta potrebbero essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

	Descrizione	Codice CER
1	imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2	imballaggi in plastica	15 01 02
3	imballaggi in legno	15 01 03
4	imballaggi in metallo	15 01 04
5	imballaggi in materiali misti	15 01 06
6	imballaggi in vetro	15 01 07
7	contenitori T/F	15 01 10* e 15 01 11*
8	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9	rifiuti in vetro	20 01 02
10	frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11	abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01

		11
12	solventi	20 01 13*
13	acidi	20 01 14*
14	sostanze alcaline	20 01 15*
15	prodotti fotochimici	20 01 17*
16	pesticidi	20 01 19*
17	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
19	oli e grassi commestibili	20 01 25
20	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24	farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
26	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27	rifiuti plastici	20 01 39
28	rifiuti metallici	20 01 40
29	sfalci e potature	20 02 01
30	ingombranti	20 03 07
31	cartucce toner esaurite	20 03 99
32	rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	
33	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34	imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35	imballaggi in materia tessile	15 01 09
36	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37	filtri olio	16 01 07*
38	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05

40	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
41	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
42	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
43	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
44	terra e roccia	20 02 02
45	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro di raccolta.
5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. A seguito della organizzazione degli spazi nel Centro Comunale di Raccolta, delle priorità individuate dal Comune d'intesa con il Gestore in relazione alle tipologie di rifiuti e dell'attivazione dei contratti specifici di smaltimento presso impianti autorizzati, potranno essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Così come previsto dall'articolo 193, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche non potranno superare la quantità di 30 Kg o di 30 litri ed in ogni caso non potranno eccedere i limiti della capacità ricettiva del centro, stimati e valutati dall'operatore addetto alla gestione.
3. Non è ammesso alle utenze produttive il conferimento di rifiuti superiori alle suddette quantità, anche se muniti di formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del citato art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
4. I quantitativi superiori a quelli precedentemente indicati (30 kg o 30 litri) possono eventualmente essere concordati con il gestore del centro, previo accordo scritto prima del conferimento.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

In assenza di un sistema adeguato di pesatura, il Gestore procederà alla registrazione dei rifiuti in ingresso sulla base di una stima visiva; analogamente procederà alla indicazione sul Fir del peso presunto per i rifiuti in uscita che saranno verificati a destino.

Art. 10 – Orario di apertura

1. Il Centro di raccolta deve essere aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi e la domenica.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono i seguenti:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (orario invernale);
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (orario estivo);
3. il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00;
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

Il Gestore è tenuto ad adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa attraverso la compilazione di un registro numerato conformemente ai modelli di cui agli allegati IA e IB del DM 08 Aprile 2008 s.m.i..

Il personale del gestore, dovrà altresì identificare i soggetti conferenti da idoneo documento di identità che rappresenti la residenza nel Comune di Colleferro e quindi la titolarità all'accesso al Centro Comunale di Raccolta.

Potrà essere adottato un sistema di registrazione elettronica dei soggetti conferenti al fine di renderlo accessibile al Comune di Colleferro anche da remoto.

Le modalità di funzionamento di tale sistema (nuove tessere, uso della tessera sanitaria, documento di identità etc) ed i suoi contenuti dovranno essere concordati tra il Comune di Colleferro ed il gestore del Centro Comunale di Raccolta.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi ed a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Le aree di deposito saranno, pertanto, chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante sia le norme per il conferimento dei rifiuti, sia il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
3. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
5. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
7. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

8. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro di raccolta;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del centro di raccolta;
 - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa periodicamente al Comune salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
 - d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il Gestore è responsabile dei danni eventualmente provocati a terzi derivanti dalla propria esclusiva attività nella conduzione del Centro Comunale di Raccolta, con esclusione dei danni eventualmente occorsi ai soggetti conferenti durante le rispettive attività svolte all'interno del Centro. In tale senso, il gestore è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti, esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta.
2. Il Comune d'intesa con il Gestore, stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta, secondo la normativa vigente ed a fronte di eventuali deleghe, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

3. I ricavi conseguiti a titolo di contributi CONAI, o a qualsiasi altro titolo, competono al Comune nella misura prevista dal Contratto di Servizio di igiene urbana sottoscritto in data 05/06/2009 con il Soggetto Gestore;
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'centro di raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito, salvo condizioni derivanti dal mancato ritiro degli stessi da parte dei soggetti preposti (es. RAEE) nell'ambito delle convenzioni sottoscritte;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel centro di raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito salvo quanto previsto al l'art 18 punto 2 b)	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'centro di raccolta per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del Gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche

Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del centro di raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 21 – Attività del Gestore dei servizi di raccolta RU

Al fine di dare continuità al servizio di raccolta espletato sul territorio comunale dal gestore incaricato dal Comune di Collesferro, lo stesso potrà utilizzare il Centro di Raccolta Comunale al fine di effettuare le necessarie attività di "trasbordo" delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti nei containers e/o negli automezzi all'uopo preposti al fine di ottimizzare i carichi per le successive destinazioni ad impianti di recupero e/o di smaltimento.

Nell'utilizzo del Centro, il gestore dei servizi di raccolta dovrà avere particolare attenzione alle possibili interferenze che dovessero presentarsi (nonostante la pianificazione dei diversi orari di utilizzo) con i cittadini/utenze non domestiche autorizzati all'accesso.